

Iter legislativo

1. Iniziativa
2. Discussione e approvazione
3. Promulgazione
4. Pubblicazione

1. Iniziativa

L'iniziativa di una proposta di legge può essere fatta da:

- ogni singolo parlamentare
- cnel (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro)
- governo
- consiglio regionale
- raccogliendo le firme di 50000 cittadini

Una volta redatta la proposta (che se presentata dal Governo prende il nome di disegno di legge) vi è la presentazione del progetto di legge alle Camere

(Progetto: testo normativo composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione)

Il progetto viene esaminato dalla commissione parlamentare competente per materia.

La relazione la presenta la camera di appartenenza.

Dopo che la commissione redige il testo, questo viene discusso prima da una camera (ad es. la Camera dei Deputati), che deve approvarlo articolo per articolo, e poi per intero. Lo stesso lavoro lo deve fare poi l'altra assemblea (nel caso dell'esempio fatto sopra dal Senato della Repubblica).

Se una delle due camere modifica anche solo un articolo del testo redatto dalla commissione, l'altra camera deve approvare il nuovo testo, quindi deve tornare indietro.

Solo quando il testo viene approvato per intero diviene definitivo ed esce dell'esame del parlamento.

Se invece una camera respinge il progetto, questo decade.

2. Promulgazione:

È la dichiarazione solenne con la quale il presidente della repubblica firma la legge. Può rifiutarsi nel caso in cui considera la legge non costituzionale.

Se si rifiuta deve rinviare alle camere con messaggio motivato (veto sospensivo)

3. Pubblicazione

È l'atto che permette a tutti i cittadini di venire a conoscenza della legge appena emanata. La pubblicazione avviene attraverso la Gazzetta Ufficiale. Non appena la legge viene pubblicata sulla gazzetta, devono trascorrere 15 giorni di tempo affinché diventi effettiva (*Vacatio legis*)

ITER ABBREVIATO

Le leggi possono essere

- Le commissioni possono approvare il testo articolo per articolo e lasciare alle camere la votazione finale del testo globale
- in alternativa le commissioni possono approvare esse stesse il testo globale.

Questi due casi non valgono per:

- Le leggi di revisione costituzionale
- Le leggi emanate dal governo
- Il referendum abrogativo
- Il referendum costituzionale
- Le leggi elettorali
- Le leggi finanziarie

LEGGI EMANATE DAL GOVERNO

Un altro modo che semplifica l'iter legislativo ordinario è quello di far emanare le leggi dal Governo, sebbene quest'organo non sia quello deputato a "fare" le leggi.

Il Governo può emanare due tipi di legge:

- Il DECRETO LEGGE (D.L.) che serve a fronteggiare situazioni di emergenza e necessità, che non possono attendere i tempi tecnici del Parlamento. In questo caso la legge entra in vigore subito però ha una "vita" di 60 giorni, entro i quali il parlamento deve convertirli in legge.
- DECRETI LEGISLATIVI: lo stesso Parlamento in determinati casi, per determinate materie delega il governo a scrivere la legge di cui ha ricevuto la proposta, determinando però le linee guida entro cui deve essere fatta la legge. Il parlamento scrive in una legge delega i punti cardine di una legge che deve essere stilata nei dettagli dal Governo.